



Bruxelles, 22.9.2023
COM(2023) 542 final

2023/0329 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla quinta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio con riguardo all'adozione di una decisione che modifica gli allegati A e B di tale convenzione

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione alla quinta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio (di seguito "l'accordo")¹ in riferimento alla prevista adozione di decisioni che modificano gli allegati A e B della predetta convenzione. Tali allegati definiscono elenchi di prodotti con aggiunta di mercurio e di processi di fabbricazione che comportano l'utilizzo di mercurio o di composti di mercurio (di seguito "processi a base di mercurio"), soggetti a date di eliminazione progressiva o a disposizioni che disciplinano l'utilizzo del mercurio².

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Convenzione di Minamata sul mercurio ("l'accordo")

La convenzione di Minamata sul mercurio è il principale quadro giuridico internazionale volto a proteggere la salute umana e l'ambiente dalle emissioni e dai rilasci antropogenici di mercurio e di composti di mercurio nell'aria, nell'acqua e nel suolo. Disciplina l'intero ciclo di vita del mercurio, dall'estrazione primaria del metallo allo smaltimento dei rifiuti di mercurio.

L'accordo è entrato in vigore il 16 agosto 2017.

L'Unione europea (di seguito "l'Unione") è parte dell'accordo³, così come tutti gli Stati membri.

Ai sensi dell'accordo, i prodotti con aggiunta di mercurio sono soggetti ai due diversi tipi di restrizioni seguenti a seconda che rientrino nella parte I o nella parte II dell'allegato A dell'accordo⁴:

- a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, i prodotti con aggiunta di mercurio elencati nella parte I (ad esempio alcune lampade fluorescenti compatte) non possono più essere fabbricati, importati ed esportati dopo le date di eliminazione progressiva ivi specificate;
- i prodotti con aggiunta di mercurio di cui all'allegato A, parte II, sono soggetti alle condizioni e alle restrizioni specifiche imposte all'uso del mercurio ivi stabilite. A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, le parti⁵ adottano le misure necessarie per conformarsi a tali condizioni e restrizioni. Ad oggi solo l'amalgama dentale è elencato nell'allegato A, parte II.

¹ Il testo della convenzione di Minamata è disponibile all'indirizzo:

<https://mercuryconvention.org/sites/default/files/2021-06/Minamata-Convention-booklet-rus-full.pdf>.

² Ai fini del presente documento, l'espressione "disciplinare l'utilizzo del mercurio" comprende genericamente disposizioni quali quelle stabilite nella parte II degli allegati A e B della convenzione di Minamata sul mercurio.

³ Decisione (UE) 2017/939 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione di Minamata sul mercurio (GU L 142 del 2.6.2017, pag. 4).

⁴ I riferimenti agli articoli e agli allegati contenuti nel presente documento si intendono fatti agli articoli e agli allegati della convenzione di Minamata sul mercurio, salvo diversa indicazione.

⁵ Ai fini del presente documento, per "parti" si intendono le parti della convenzione sul mercurio.

Analogamente, ai sensi dell'accordo, anche i processi a base di mercurio sono soggetti ai due diversi tipi di restrizioni seguenti a seconda che rientrino nella parte I o nella parte II dell'allegato B:

- a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, i processi a base di mercurio di cui all'allegato B, parte I, (ad esempio la produzione di cloro-alcali) devono cessare di utilizzare mercurio o composti di mercurio entro le date di eliminazione progressiva ivi indicate;
- i processi a base di mercurio elencati nell'allegato B, parte II, sono soggetti alle disposizioni che disciplinano l'utilizzo del mercurio (ad esempio, divieto dell'uso del mercurio proveniente dall'estrazione primaria) ivi stabilite. A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, le parti adottano misure per conformarsi a tali condizioni e requisiti, compreso nell'ottica di una conversione a processi senza mercurio, ove la conferenza delle parti dell'accordo (di seguito "la COP") constati la disponibilità di alternative economicamente e tecnicamente praticabili.

A norma dell'articolo 4, paragrafo 8, e dell'articolo 5, paragrafo 10, gli allegati A e B dovevano essere riesaminati entro il 16 agosto 2022. A tal fine, la COP tiene conto i) delle proposte di modifica presentate dalle parti a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, e dell'articolo 5, paragrafo 9, ii) delle informazioni trasmesse dalle parti sui prodotti con aggiunta di mercurio e i processi e le loro alternative in virtù dell'articolo 4, paragrafo 4, e dell'articolo 5, paragrafo 4, e iii) della disponibilità di alternative senza mercurio tecnicamente ed economicamente praticabili, tenendo conto nel contempo dei rischi e dei benefici per l'ambiente e la salute umana.

2.2. La conferenza delle parti ("COP")

La COP svolge le funzioni assegnate dall'accordo. A tal fine valuta e intraprende, tra l'altro, eventuali azioni supplementari ritenute necessarie per la realizzazione degli obiettivi dell'accordo.

In base all'articolo 28 dell'accordo e alla decisione MC-1/1 sul regolamento interno⁶ adottata dalla COP nella prima riunione (24-29 settembre 2017)⁷, ciascuna parte dispone di un voto; l'Unione però, essendo un'organizzazione d'integrazione economica regionale, esercita il diritto di voto nelle materie di sua competenza con un numero di voti uguale al numero dei suoi Stati membri che sono parti dell'accordo. L'Unione non esercita il proprio diritto di voto se uno qualunque dei suoi Stati membri lo esercita, e viceversa.

⁶ Decisione adottata dalla prima conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio — MC-1/1: regolamento interno ("Rules of procedure"), 22 novembre 2017, <https://mercuryconvention.org/sites/default/files/documents/decision/UNEP-MC-COP1-Dec1-RulesProcedure.EN.pdf>.

⁷ Prima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio (COP2), Ginevra, Svizzera, 24-29 settembre 2017, <https://mercuryconvention.org/en/meetings/cop1>.

2.3. Gli atti previsti della conferenza delle parti

Al fine di avviare un processo di riesame degli allegati A e B, nel corso della sua terza riunione (25-29 novembre 2019) la COP ha adottato la decisione MC-3/1⁸ che ha istituito un gruppo ad hoc di esperti tecnici per proseguire le discussioni sui prodotti con aggiunta di mercurio e sui processi a base di mercurio durante il periodo intersessione che ha preceduto la quarta riunione (di seguito "la COP4"). Il mandato di tale gruppo prevedeva in particolare il miglioramento e l'organizzazione delle informazioni presentate dalle parti a norma dell'articolo 4, paragrafi 4 e 7, e dell'articolo 5, paragrafi 4 e 9. Sulla base dei risultati del lavoro degli esperti e delle proposte presentate dalle parti⁹, comprese quelle presentate dall'Unione europea¹⁰ in vista della COP4 (21-25 marzo 2022), la COP ha adottato la decisione MC-4/3¹¹.

Punto 5 della decisione MC-4/3

Le parti hanno convenuto di inserire nell'allegato A, parte I, altri quattro prodotti con aggiunta di mercurio (cfr. colonna sinistra nella tabella riportata in appresso). Tuttavia, non potendo giungere a un consenso alla COP4 sulle relative date di eliminazione progressiva, le parti hanno deciso, come indicato al punto 5 della decisione MC-4/3, di rinviare la discussione su tali date alla quinta riunione della COP (di seguito "la COP5") sulla base delle date proposte indicate tra parentesi quadre (cfr. la colonna destra nella tabella riportata in appresso).

<i>Prodotti con aggiunta di mercurio</i>	<i>Data a partire dalla quale la produzione, l'importazione o l'esportazione del prodotto non sono più consentite (data di eliminazione progressiva)</i>
Pile a bottone all'ossido di argento e zinco con un tenore di mercurio < 2 % e pile a bottone zinco-aria con un tenore di mercurio < 2 %	[2025] [2029]
Ponti per la misurazione della capacitance e delle perdite ad elevata accuratezza e interruttori e relè RF ad alta frequenza negli strumenti di monitoraggio e controllo (tenore massimo di mercurio pari a 20 mg di mercurio per ponte, interruttore o relè) [ad eccezione di quelli utilizzati per fini di ricerca e sviluppo]	[2025]

⁸ Decisione adottata dalla terza conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio — MC-3/1: riesame degli allegati A e B ("Review of annexes A and B"), UNEP/MC/COP3/Dec. 1, disponibile all'indirizzo: <http://www.mercuryconvention.org/Meetings/COP3/Decisions/tabid/8654/language/en-US/Default.aspx>.

⁹ Proposte presentate della regione Africa e da Canada e Norvegia volte a modificare le parti I e II dell'allegato A della convenzione di Minamata sul mercurio, disponibili all'indirizzo: <https://mercuryconvention.org/en/meetings/cop4#cop-documents>.

¹⁰ UNEP/MC/COP.4/26/Add1, proposta dell'Unione europea di modificare le parti I e II dell'allegato A e la parte I dell'allegato B della convenzione di Minamata sul mercurio, disponibile all'indirizzo: <https://mercuryconvention.org/en/documents/proposal-european-union-amend-part-i-annex-part-ii-annex-and-part-i-annex-b-minamata>.

¹¹ Decisione adottata dalla quarta conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio — MC-4/3: riesame e modifiche degli allegati A e B ("Review and amendments of annexes A and B"), UNEP/MC/COP4/Dec. 3, disponibile all'indirizzo: https://mercuryconvention.org/sites/default/files/documents/decision/4_Dec3_Amendment.English.pdf.

Lampade fluorescenti lineari (LFL) per usi generali di illuminazione: (a) a fosfori alofosfati \leq 40 watt con un tenore di mercurio non superiore a 10 mg per lampada; (b) a fosfori alofosfati \geq 40 watt.	[2025] [2027] [2030]
Lampade fluorescenti lineari (LFL) per usi generali di illuminazione: (a) a trifosfori $<$ 60 watt con un tenore di mercurio non superiore a 5 mg per lampadina.	[2027] [2030]

Punto 6 della decisione MC-4/3

Per quanto riguarda i processi a base di mercurio, le parti hanno altresì deciso di considerare, in occasione della COP5, la possibilità di aggiungere all'allegato B, parte I, la produzione di poliuretano mediante catalizzatori contenenti mercurio quale processo che dovrà essere eliminato progressivamente per cessare a una specifica data.

In occasione della COP5, oltre ai summenzionati punti 5 e 6 della decisione MC-4/3, le parti dovranno prendere in considerazione nelle fasi di negoziazione ed elaborazione degli atti previsti anche la proposta della regione Africa in vista di tale riunione, conformemente all'articolo 4, paragrafo 7¹². Detta proposta riguarda ulteriori modifiche all'allegato A, parti I e II, riportate di seguito.

2.4. Proposta della regione Africa

Proposte di modifica dell'allegato A, parte I

La regione Africa propone di aggiungere all'allegato A, parte I, le sei seguenti categorie di prodotti e le relative date di eliminazione progressiva.

<i>Prodotti con aggiunta di mercurio</i>	<i>Data a partire dalla quale la produzione, l'importazione o l'esportazione del prodotto non sono più consentite (data di eliminazione progressiva)</i>
Cosmetici comprendenti saponi e creme schiarenti, ma ad esclusione dei cosmetici per la zona degli occhi in cui il mercurio è utilizzato come agente di conservazione per il quale non sono disponibili alternative efficaci e sicure	2025
Amalgama dentale	2030
Lampade fluorescenti compatte (CFL) per usi generali di illuminazione $>$ 30 watt	2025

¹² Proposta della regione Africa di modificare l'allegato A, parti I e II, disponibile all'indirizzo: <https://mercuryconvention.org/en/meetings/cop5>.

Lampade fluorescenti compatte con alimentatore non integrato (CFL.ni) per usi generali di illuminazione ≤ 30 watt con un tenore di mercurio non superiore a 5 mg per bruciatore	2025
Lampade fluorescenti lineari (LFL) per usi generali di illuminazione: (b) a trifosfori ≥ 60 watt	2026
Lampade fluorescenti non lineari (NFL) (ad esempio, con curva ad U e circolari) per usi generali di illuminazione: (a) a trifosfori, tutte le potenze; (b) a fosfori alofosfati, tutte le potenze.	2026

Proposte di modifica dell'allegato A, parte II

La regione Africa propone altresì di aggiungere all'allegato A, parte II, i) una nuova categoria di prodotti con aggiunta di mercurio, vale a dire i cosmetici, unitamente a restrizioni commerciali, e ii) prescrizioni supplementari relative all'amalgama dentale.

<i>Prodotti con aggiunta di mercurio</i>	<i>Disposizioni</i>
Cosmetici comprendenti saponi e creme schiarenti, ma ad esclusione dei cosmetici per la zona degli occhi in cui il mercurio è utilizzato come agente di conservazione per il quale non sono disponibili alternative efficaci e sicure	<p>Le misure che una parte è tenuta ad adottare per eliminare progressivamente la vendita o l'offerta a fini di vendita di cosmetici con aggiunta di mercurio provenienti sia da mercati locali che da piattaforme online comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. fissazione di obiettivi nazionali per eliminare progressivamente la vendita o l'offerta a fini di vendita, tra cui, ma non solo, la realizzazione di almeno due delle attività seguenti: <ul style="list-style-type: none"> a. sviluppo e attuazione di strategie volte a disincentivare la commercializzazione, la pubblicità e l'esposizione; b. elaborazione e diffusione degli elenchi di sostanze vietate al fine di sensibilizzare sui cosmetici con aggiunta di mercurio che le contengono e di favorirne l'eliminazione; c. concessione, a impianti di fabbricazione di cosmetici e prodotti di bellezza, di licenze e autorizzazioni di ingredienti per detti prodotti; d. coinvolgimento di piattaforme online nello sviluppo e nell'attuazione di impegni in materia di sicurezza dei prodotti; ii. coordinamento di iniziative per l'eliminazione progressiva a livello interministeriale, bilaterale e/o regionale e collaborazione alle medesime iniziative; iii. sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui rischi legati all'uso di prodotti schiarenti per la pelle da parte di medici, dermatologi e presso centri di bellezza, nonché da parte di consumatori e familiari.
Amalgama dentale	<p>Le disposizioni supplementari per l'amalgama dentale comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. presentare al segretariato un piano nazionale concernente le misure che le parti intendono attuare per eliminare progressivamente l'uso dell'amalgama dentale; ii. escludere o non consentire, adottando misure opportune, l'uso dell'amalgama dentale nelle polizze assicurative e nei programmi statali.

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

L'obiettivo dell'Unione è eliminare progressivamente l'utilizzo del mercurio a livello di Unione e mondiale, nel modo più rapido e completo possibile, laddove esistano alternative praticabili¹³. Il conseguimento di questo obiettivo richiede in particolare l'eliminazione progressiva dei prodotti con aggiunta di mercurio e la conversione dei processi a base di mercurio in processi senza mercurio, qualora esistano alternative tecnicamente ed economicamente praticabili nonché vantaggiose per la salute umana e l'ambiente.

Progressi a livello mondiale verso il conseguimento di questo obiettivo contribuirebbero all'obiettivo "inquinamento zero" per un ambiente privo di sostanze tossiche stabilito nel Green Deal europeo¹⁴. Contribuirebbero inoltre all'attuazione della strategia 2020 dell'UE in materia di sostanze chimiche sostenibili¹⁵, in cui la Commissione europea si è impegnata a mantenere un ruolo guida a livello internazionale per quanto riguarda la gestione corretta delle sostanze chimiche.

Modifica dell'allegato A dell'accordo che stabilisce l'elenco dei prodotti con aggiunta di mercurio soggetti a un divieto di fabbricazione, importazione ed esportazione o a disposizioni sull'utilizzo del mercurio.

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione si basa sugli elementi seguenti.

- L'allegato II del regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio ("regolamento sul mercurio")¹⁶, che ha recepito l'allegato A, parte I, dell'accordo, ha un ambito di applicazione più ampio rispetto all'accordo, in quanto riguarda un maggior numero di prodotti con aggiunta di mercurio (ad esempio pile a bottone).
- La proposta dell'Unione (marzo 2020) trasmessa conformemente alla decisione MC-3/1¹⁷ ha individuato una serie di altri prodotti con aggiunta di mercurio per i quali sono disponibili alternative senza mercurio praticabili e benefiche, tra cui prodotti la cui immissione sul mercato interno e importazione sono già vietate^{18/19}, ad esempio a norma della direttiva 2011/65/UE (direttiva RoHS)²⁰ e del regolamento

¹³ Cfr. [conclusioni del Consiglio "Riesame della strategia comunitaria sul mercurio", 14 marzo 2011](#).

¹⁴ Comunicazione della Commissione "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final dell'11.12.2019).

¹⁵ Comunicazione della Commissione "Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili – Verso un ambiente privo di sostanze tossiche" (COM(2020) 667 final del 14.10.2020).

¹⁶ Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1).

¹⁷ *Proposta dell'UE sui prodotti con aggiunta di mercurio e sui processi di fabbricazione che prevedono l'utilizzo di mercurio o di composti di mercurio* (marzo 2020), disponibile all'indirizzo: http://www.mercuryconvention.org/Portals/11/documents/meetings/COP4/submissions/EU_AnnexAB.pdf.

¹⁸ Il concetto di "immissione sul mercato interno" include l'"importazione" ai sensi della normativa dell'UE che disciplina l'immissione sul mercato di prodotti con aggiunta di mercurio.

¹⁹ L'elenco completo degli atti normativi dell'UE applicabili è disponibile nel documento di lavoro dei servizi della Commissione *Ratification and Implementation by the EU of the Minamata Convention on Mercury Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on mercury, and repealing Regulation (EC) No 1102/2008* (SWD/2016/017 final del 2.2.2016).

²⁰ Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88).

(CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH)²¹, ma che non sono ancora soggetti a un divieto di fabbricazione ed esportazione.

- Il regolamento delegato (UE).../... della Commissione, del 14 luglio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2017/852 (C(2023) 4683 final)²², che ha recepito la decisione MC-4/3 conformemente all'articolo 20 del regolamento sul mercurio.

I prodotti con aggiunta di mercurio contenuti nella proposta della regione Africa concernente modifiche dell'allegato A, parte I, sono coerenti con l'acquis dell'Unione, come ad esempio le domande di rinnovo delle esenzioni sull'utilizzo di lampade contenenti mercurio respinte conformemente alla direttiva RoHS, oppure riguardano l'eliminazione progressiva dei prodotti con aggiunta di mercurio, che sono oggetto di sviluppi normativi in corso volti a istituire un analogo divieto a livello dell'Unione.

Per quanto attiene alle altre parti della proposta della regione Africa concernenti modifiche dell'allegato A, parte II, alcune disposizioni sono coerenti con l'acquis dell'Unione, tra cui:

- piani nazionali concernenti le misure che le parti intendono attuare per eliminare progressivamente l'uso dell'amalgama dentale (regolamento sul mercurio, articolo 10, paragrafo 3);
- fissazione di obiettivi nazionali per eliminare progressivamente la vendita o l'offerta a fini di vendita di cosmetici, tra cui, ma non solo, la realizzazione di almeno due delle attività seguenti:
 - sviluppo e attuazione di strategie volte a disincentivare la commercializzazione, la pubblicità e l'esposizione;
 - coinvolgimento di piattaforme online nello sviluppo e nell'attuazione di impegni in materia di sicurezza dei prodotti.

Tuttavia altre disposizioni non sono contemplate dall'acquis dell'Unione, tra cui:

- escludere o non consentire, adottando misure opportune, l'uso dell'amalgama dentale nelle polizze assicurative e nei programmi statali;
- per i cosmetici:
 - coordinamento di iniziative per l'eliminazione progressiva a livello interministeriale, bilaterale e/o regionale e collaborazione alle medesime iniziative;
 - sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui rischi legati all'uso di prodotti schiarenti per la pelle da parte di medici, dermatologi e presso centri di bellezza, nonché da parte di consumatori e familiari.

²¹ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

²² Regolamento delegato (UE).../... della Commissione, del 14 luglio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i prodotti con aggiunta di mercurio soggetti a divieti di fabbricazione, importazione ed esportazione (C(2023) 4683 final).

Tali disposizioni non producono effetti giuridici sull'acquis dell'Unione. Ad esempio, ai sensi dell'articolo 19, lettera b), del regolamento sul mercurio, la competenza in materia di organizzazione e fornitura di servizi sanitari e assistenza medica spetta agli Stati membri. Essi non sono pertanto soggetti alla presente proposta di decisione del Consiglio.

Di conseguenza la modifica dell'allegato A offre diverse opportunità per ridurre ulteriormente l'utilizzo del mercurio e l'inquinamento associato a livello mondiale:

- (1) ridurre il divario tra il diritto dell'Unione vigente e più avanzato e l'accordo aggiungendo all'allegato A, parte I, i prodotti già elencati nell'allegato II del regolamento dell'Unione sul mercurio;
- (2) aggiungere all'allegato A, parte I, dell'accordo prodotti che non sono ancora soggetti a un divieto di fabbricazione e di esportazione a norma del regolamento dell'Unione sul mercurio, ma la cui immissione sul mercato dell'Unione è vietata o che sono oggetto di sviluppi normativi in corso volti a istituire un analogo divieto a livello di Unione.

Pertanto la posizione che deve essere assunta a nome dell'Unione in sede di COP5 consiste nel sostenere l'adozione di atti volti ad ampliare l'ambito di applicazione dell'allegato A dell'accordo ai prodotti con aggiunta di mercurio già soggetti a un divieto di fabbricazione e di commercio a norma dell'allegato II del regolamento dell'Unione sul mercurio, o la cui immissione sul mercato dell'Unione è già vietata, o che sono oggetto di sviluppi normativi in corso volti a introdurre un analogo divieto a livello di Unione, e che possono essere sostituiti da alternative senza mercurio per le quali siano stati dimostrati la fattibilità economica e tecnica e i benefici per l'ambiente e la salute umana.

Modifica dell'allegato B dell'accordo che stabilisce l'elenco dei processi a base di mercurio soggetti a una data di eliminazione progressiva o a disposizioni sull'utilizzo del mercurio.

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione si basa sugli elementi seguenti.

Il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 7, paragrafi 1 e 3, e l'allegato III del regolamento sul mercurio, ha recepito in modo più rigoroso l'articolo 5, paragrafi 2 e 3, e l'allegato B dell'accordo.

In primo luogo, mentre l'allegato B dell'accordo riguarda cinque processi specifici a base di mercurio (produzione di cloro-alcali, acetaldeide, cloruro di vinile monomero, alcolati e poliuretano), l'allegato III del regolamento sul mercurio contiene una disposizione onnicomprensiva che vieta, a determinate date di eliminazione progressiva, l'utilizzo di mercurio o di composti del mercurio in tutti i processi di fabbricazione nell'Unione, ossia nei processi in cui è utilizzato come catalizzatore (1° gennaio 2018) o come elettrodo (1° gennaio 2022). L'ambito di applicazione di tale divieto è pertanto illimitato nel diritto dell'Unione.

In secondo luogo, sebbene l'allegato III del regolamento sul mercurio stabilisca una data derogatoria di eliminazione progressiva per la produzione di alcolati, tale disposizione è più rigorosa rispetto all'allegato B dell'accordo. Mentre il regolamento sul mercurio vieta l'utilizzo del mercurio come *catalizzatore per la produzione di poliuretano* dal 1° gennaio 2018, l'accordo stabilisce soltanto una restrizione all'utilizzo di mercurio e specifica che le parti

mirano a eliminare gradualmente tale utilizzo entro il 16 agosto 2027 (poliuretano) o eliminano gradualmente tale utilizzo cinque anni dopo che la COP avrà stabilito che le alternative senza mercurio sono divenute tecnicamente ed economicamente praticabili (cloruro di vinile monomero e alcolati).

La modifica dell'allegato B offre l'opportunità di ridurre l'uso industriale del mercurio. Tale obiettivo può essere conseguito riducendo il divario tra il diritto dell'Unione vigente e più avanzato e l'accordo aggiungendo all'allegato B, parte I, dell'accordo date di eliminazione progressiva per la fabbricazione di poliuretano che prevede l'utilizzo di mercurio, coerentemente con l'acquis dell'Unione e tenendo conto dei processi alternativi senza mercurio disponibili, tecnicamente ed economicamente praticabili, come indicato nella proposta dell'Unione del marzo 2020 a norma della decisione MC-3/1.

La posizione che deve essere assunta a nome dell'Unione in sede di COP5 dovrebbe pertanto consistere nel sostenere l'adozione di atti volti a introdurre una data di eliminazione progressiva per la fabbricazione di poliuretano che prevede l'utilizzo di mercurio.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"²³.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

La COP è un organo istituito da un accordo, ossia dalla convenzione di Minamata sul mercurio.

Gli atti che la COP è chiamata ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici, in quanto le parti dell'accordo sono tenute ad adottare misure per garantirne l'attuazione e il rispetto.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

²³ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto degli atti previsti riguardano la protezione dell'ambiente e della salute umana.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 192, paragrafo 1, TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla quinta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio con riguardo all'adozione di una decisione che modifica gli allegati A e B di tale convenzione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione (UE) 2017/939 del Consiglio²⁴ l'Unione ha concluso la convenzione di Minamata sul mercurio ("accordo"), che è entrata in vigore il 16 agosto 2017.
- (2) In applicazione della decisione MC-1/1 sul regolamento interno adottata dalla conferenza delle parti dell'accordo ("conferenza delle parti") alla prima riunione, le parti dovrebbero compiere tutti gli sforzi possibili per giungere a un accordo per consenso sulle questioni sostanziali.
- (3) A norma dell'articolo 4, paragrafo 8, e dell'articolo 5, paragrafo 10, dell'accordo, entro il 16 agosto 2022 la COP ha dovuto esaminare gli allegati A e B dell'accordo, e può valutare di modificarli, tenendo conto delle proposte presentate dalle parti in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 7, e dell'articolo 5, paragrafo 9, dell'accordo, delle informazioni messe a disposizione dal segretariato dell'accordo in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, e dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo, e della disponibilità di alternative senza mercurio tecnicamente ed economicamente praticabili, tenendo conto dei relativi rischi e benefici per l'ambiente e la salute umana.
- (4) Il 30 aprile 2021 l'Unione ha presentato al segretariato dell'accordo una proposta²⁵ di modifica degli allegati A e B dell'accordo conformemente all'articolo 4, paragrafo 7, e all'articolo 5, paragrafo 9, del medesimo accordo. La proposta dell'Unione volta a modificare l'allegato A dell'accordo mirava a estenderne l'ambito di applicazione ad altri prodotti con aggiunta di mercurio con relative date di eliminazione progressiva o oggetto di misure che disciplinano l'utilizzo del mercurio. La proposta dell'Unione volta a modificare l'allegato B dell'accordo mirava a introdurre una data di eliminazione progressiva per la produzione di poliuretano mediante catalizzatori contenenti mercurio.

²⁴ Decisione (UE) 2017/939 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione di Minamata sul mercurio (GU L 142 del 2.6.2017, pag. 4).

²⁵ Decisione (UE) 2021/727 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla presentazione, a nome dell'Unione europea, di proposte di modifica degli allegati A e B della convenzione di Minamata sul mercurio riguardanti i prodotti con aggiunta di mercurio e i processi di fabbricazione che comportano l'utilizzo di mercurio o di composti di mercurio (GU L 155 del 5.5.2021, pag. 23).

- (5) In occasione del secondo segmento della sua quarta riunione, con la decisione MC-4/3²⁶ la COP ha disposto l'inclusione di otto nuovi prodotti con aggiunta di mercurio nell'allegato A, parte I.
- (6) Tuttavia non è stato possibile raggiungere un accordo sulle date di eliminazione progressiva di quattro prodotti con aggiunta di mercurio. Con la decisione MC-4/3 il dibattito su tali date di eliminazione progressiva è stato rinviato alla quinta riunione della conferenza delle parti (dal 31 ottobre al 3 novembre).
- (7) La decisione MC-4/3 ha inoltre rinviato alla quinta riunione della COP la decisione sulla possibilità di aggiungere all'allegato B, parte I, la produzione di poliuretano mediante catalizzatori contenenti mercurio.
- (8) La regione Africa ha presentato una nuova proposta di modifica dell'allegato A dell'accordo conformemente all'articolo 4, paragrafo 7, dell'accordo. La proposta riguarda i cosmetici, l'amalgama dentale e le lampade contenenti mercurio e prevede un nuovo testo per le parti I e II dell'allegato A.
- (9) È opportuno che l'Unione sostenga le modifiche degli allegati A e B dell'accordo nella misura in cui tali modifiche sono coerenti con la proposta dell'Unione²⁷ oppure con l'acquis dell'Unione o la politica dell'UE.
- (10) È opportuno che l'Unione sostenga le modifiche dell'allegato A dell'accordo che figurano nella proposta della regione Africa concernenti lampade, cosmetici e amalgama dentale.
- (11) In occasione della quinta riunione della COP le parti valuteranno l'adozione di una decisione volta a modificare l'allegato A dell'accordo.
- (12) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione alla quinta riunione della COP, in quanto la decisione proposta, se adottata, avrà effetti giuridici in quanto le parti dovranno adottare misure per attuarla a livello nazionale o regionale, o a entrambi i livelli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla quinta riunione della COP dell'accordo è sostenere l'adozione di una decisione che ne modifica l'allegato A e che:

— sia coerente con l'acquis dell'Unione; ovvero

— sia coerente con la decisione (UE) 2021/727 del Consiglio, del 29 aprile 2021; ovvero

— miri a sostenere l'eliminazione progressiva delle categorie di lampade contenenti mercurio di cui alla proposta della regione Africa a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, dell'accordo e per le quali le domande di rinnovo delle esenzioni sull'utilizzo del mercurio sono state respinte conformemente alla direttiva 2011/65/UE; ovvero

²⁶ Decisione MC-4/3: riesame e modifica degli allegati A e B della convenzione di Minamata sul mercurio ("Review and amendment of annexes A and B to the Minamata Convention on Mercury"), 25 marzo 2022.

²⁷ Decisione (UE) 2021/727 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla presentazione, a nome dell'Unione europea, di proposte di modifica degli allegati A e B della convenzione di Minamata sul mercurio riguardanti i prodotti con aggiunta di mercurio e i processi di fabbricazione che comportano l'utilizzo di mercurio o di composti di mercurio (GU L 155 del 5.5.2021, pag. 23).

— miri a sostenere l'eliminazione progressiva dell'uso dell'amalgama dentale.

Articolo 2

In funzione dell'andamento della quinta riunione della COP, durante le riunioni di coordinamento in loco i rappresentanti dell'Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono affinare la posizione di cui all'articolo 1 senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*